



AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Bologna, 11 dicembre 2025

CIRCOLARE N. 96

OGGETTO: Versamento dell'acconto IVA per l'anno 2025

Entro il prossimo **29 dicembre 2025** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2025. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto			
I metodi per determinare l'acconto Iva	➔	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
		Analitico	liquidazione " <i>straordinaria</i> " al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
		Previsionale	88% del debito " <i>presunto</i> " che si stima di dover maturare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente: - al mese di dicembre 2024 per i contribuenti mensili; - al saldo dell'anno 2024 per i contribuenti trimestrali; - al IV trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2024), per i contribuenti trimestrali "<i>speciali</i>" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2024. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2025, rispetto a quella adottata nel 2024, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:
-----------------------	---

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



	- contribuente mensile nel 2024 che è passato trimestrale nel 2025: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2024, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2024; - contribuente trimestrale nel 2024 che è passato mensile nel 2025: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il IV trimestre del 2024; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2025 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale
Metodo analitico	Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2025, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2025. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta
Metodo previsionale	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri 2, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.



Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva
- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro; - soggetti che non dispongono di uno dei 2 dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio: • soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2025; • soggetti cessati entro il 30 novembre 2025 (mensili) o 30 settembre 2025 (trimestrali);
• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente; • soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2025 risulta un'eccedenza a credito; - soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'articolo 1 commi da 54 a 89 L.190/2014; - soggetti che adottano il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011; - soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%); - produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972); - soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991; - soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972); - contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta; - soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; - raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; - imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

In caso di mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la sanzione del 25% introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale, regolarizzabile tramite il ravvedimento, con il versamento della sanzione ridotta così individuata.



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Sanzione ridotta (codice tributo "8904")	Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione
da 0,0833% a 1,1667%	Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,0833%.
1,25%	Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (12,5% / 10).
1,3889%	Entro 90 giorni dalla scadenza (12,5% / 9).
3,125%	Entro il termine di presentazione del mod. IVA 2025 relativo al 2024 e quindi entro il 30.4.2025 (25% / 8).

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli interessi di mora determinati in base al tasso legale (codice tributo "1991").

Ai Clienti che, sulla base del conteggio "storico", risulta dovuto un acconto IVA, lo Studio invierà nei prossimi giorni la relativa delega. Rimane a discrezione del cliente l'eventuale ricalcolo dello stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:

